

Sostegni bis, è in Gazzetta la legge di conversione

sostegni-bis-gavel-2492011-1920-0ec654b3

*È stata pubblicata la **Legge 23 luglio 2021, n. 106** recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Sostegni bis. Tra le novità: prolungamento della durata dei contratti a tempo determinato e ulteriori sostegni a wedding e horeca.*

Sostegni bis, è in Gazzetta la legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

In sede di conversione del Sostegni Bis ([D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#)), sono state apportate modifiche anche nel settore lavoro che hanno assorbito le misure introdotte dal Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che è stato contestualmente abrogato.

Di seguito, le principali novità, come riportate sul [sito del Governo](#).

Trattamenti di integrazione salariale:

- ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19 di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, è consentito di usufruire di ulteriori **13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021**, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;
- ai datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentita la fruizione di ulteriori **17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021**, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del

trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;

- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e **fino al 31 dicembre 2021**, la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS di cui all'art. 44 del Decreto-legge n. 109/2018 è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate, anche per i **trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo**, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

Contratti a tempo determinato:

- con l'introduzione dell'art. 41 bis è [stato modificato l'art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato](#) nel senso che la durata del contratto potrà essere superiore a dodici mesi e non eccedente i ventiquattro in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015" e ciò fino al 30 settembre 2022.

Aree di crisi industriale complessa:

- stanziamento di euro 500.000 per l'anno 2021 per garantire ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, la **non applicazione delle riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga** nei casi di terza e quarta proroga (di cui all'art. 2, comma 66 della legge n. 92/2012).

Nel testo, sono inoltre state inserite altre misure di sostegno alle imprese:

- **contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)**, a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021 da riconoscersi sulla base dei criteri previsti di un Decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze tenendo anche conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019;

- **incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore**, nella misura di 20 milioni per il 2021;

- **agevolazioni per il settore del lavoro agricolo e del settore creativo e culturale e dello spettacolo.**